

AREA SPORT
SERVIZIO GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI
CONTRATTO REP. N.

per la concessione in uso, a titolo oneroso, all'AIA - Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Napoli, di alcuni locali di proprietà del Comune di Napoli, ubicati all'interno dell'impianto sportivo denominato "Stadio Diego Armando Maradona" (già *Stadio San Paolo*), sito in Napoli alla via Tansillo, per l'attività di supporto alla pratica sportiva.

Premesso che

- con disposizione dirigenziale n. 7 del 09.03.2021, acquisita al Protocollo Generale con il n. 1119/2021/0000007 del 09.03.2021, si è proceduto, all'approvazione dell'avviso pubblico, pubblicato in data 09.03.2021, sul sito internet del Comune di Napoli, di selezione di alcuni locali di proprietà del Comune di Napoli, ubicati all'interno dell'impianto sportivo denominato "Stadio Diego Armando Maradona" (già *Stadio San Paolo*), sito in Napoli alla via Tansillo, per l'attività di supporto alla pratica sportiva;
- con disposizione dirigenziale n. 8 del 22.03.2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute entro il termine perentorio del 20.03.2021 alle ore 12:00;
- con verbali di gara, di prima e di seconda seduta del 25.03.2021, la Commissione giudicatrice ha proceduto alla verifica, alla valutazione dell'unica istanza pervenuta ed a conclusione dei lavori all'approvazione della proposta di assegnazione all'A.I.A. Associazione Italiana Arbitri-Sezione di Napoli della concessione d'uso, a titolo oneroso, per attività di supporto alla pratica sportiva, dei locali di proprietà del Comune di Napoli, ubicati all'interno dell'impianto sportivo denominato "Stadio Diego Armando Maradona" (già *Stadio San Paolo*), sito in Napoli alla via Tansillo.

Tanto premesso ed in esecuzione di quanto stabilito con determinazione dirigenziale n. 3 del 01.04.2021 del dirigente del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, con la quale determina l'assegnazione in concessione in uso, a titolo oneroso, all'AIA - Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Napoli, di alcuni locali di proprietà del Comune di Napoli, ubicati all'interno dell'impianto sportivo denominato "Stadio Diego Armando Maradona" (già *Stadio San Paolo*), sito in Napoli alla via Tansillo, per attività di supporto alla pratica sportiva e l'approvazione dello schema del presente contratto:

TRA

1) il COMUNE DI NAPOLI, rappresentato dal dirigente p.t. del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, dott.ssa Gerarda Vaccaro, nata a Napoli il [REDACTED], C.F. [REDACTED], che interviene in questo atto, in esecuzione dell'art. 107, commi 2 e 3 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo,

2) AIA - Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Napoli – codice fiscale 95209710631, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore* Sig. Colella Giovanni, nato a Napoli il [REDACTED] C.F. [REDACTED].

Preso atto che

- presso gli Uffici del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi è presente la seguente documentazione relativa al concessionario, che non si allega al presente contratto, in quanto con la sottoscrizione dello stesso se ne attesta la sussistenza e consistenza:
 1. autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per l'insussistenza di motivi ostativi alla stipula di contratti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 2. autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, cd. "Programma 100";
 3. la richiesta di informazioni prefettizie in capo al concessionario, mediante accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia, generata con il protocollo PR_NAUTG_Ingresso_0102115_20210331, allo stato "in istruttoria".

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 17 c. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di G.C. n. 254/2014 e modificato con deliberazione di G.C. n. 217 del 29.04.2017, il concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto attesta, tra l'altro, *'di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata'* e di impegnarsi, altresì, *"a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16- ter del decreto legislativo 165 del 2001"*;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'emanazione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che lo adotta;
- è in corso di verifica la dichiarazione resa dal concessionario, ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000, circa l'assenza delle cause ostative previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che il presente contratto viene stipulato, sotto condizione risolutiva, pertanto il concedente potrà recedere dal presente atto, fatto salvo il pagamento del rateo del canone concessorio già eseguito.

Visti

- gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 159/2011;
- l'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto

Il Comune di Napoli, in qualità di proprietario dell'impianto sportivo denominato "Stadio Diego Armando Maradona" (*già Stadio San Paolo*), concede in uso alcuni locali, facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale, posti al I° piano – settore tribuna all'interno dell'impianto stesso, sito in Napoli alla via Tansillo, all'"A.I.A. Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Napoli"– codice fiscale 95209710631, qui rappresentata dal Presidente Sig. Colella Giovanni nato a Napoli il 17.01.1955.

ART. 2 – Durata

La concessione in uso dei locali in parola avrà durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data del 04.04.2021, eventualmente rinnovabile, solo in presenza di accordo tra le parti, per ulteriori anni 1 (uno).

ART. 3 – Canone concessorio

Il corrispettivo annuo, quale canone concessorio, da corrispondersi al Comune in due soluzioni semestrali anticipate, è determinato in € 11.280,00 oltre IVA (€ 13.761,60 IVA inclusa), importo soggetto ad adeguamento ISTAT nella misura annua del 100%. Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico sul conto corrente postale IBAN IT 61 P076 0103 4000 0002 2755 805, intestato a Comune di Napoli – Impianti Sportivi.

ART. 4 - Stato dei luoghi e finalità di utilizzo dei locali

Per i predetti locali non si procede ad una consegna ufficiale con verbale di constatazione dello stato dei luoghi di fatto e di diritto in cui si trovano, in quanto gli stessi sono già occupati dall'AIA per la proroga di anni 1 (uno) del precedente contratto, rep. n. 1920 del 09.04.2019, concessa con disposizione dirigenziale n. 5 del 03/04/2020.

Restano a carico del concessionario la richiesta di eventuali autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'uso, senza che la sottoscrizione del presente atto costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune di Napoli e di altri enti pubblici.

ART. 5 – Obblighi a carico del concedente

Il concedente assume l'obbligo di mettere a disposizione del concessionario esclusivamente i locali individuati nel presente atto per il periodo come determinato dal precedente art. 2.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 il concedente tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 6 – Obblighi ed oneri a carico del concessionario

È fatto assoluto divieto al concessionario di mutare la destinazione d'uso dei locali oggetto del presente contratto nonché di sublocare gli stessi.

Sono a carico del concessionario:

- 1) gli oneri di pulizia;
- 2) gli oneri manutentivi ordinari, gli stessi dovranno essere realizzati dal concessionario, a proprie cure e spese senza nulla pretendere dall'Amministrazione comunale, previa autorizzazione scritta del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi e Servizio Tecnico Impianti Sportivi, ognuno per le rispettive competenze;
- 3) gli interventi di riparazione, sistemazione e conservazione di impianti e interventi di adeguamento tecnico e/o igienico-sanitario che si rendessero necessari ai fini e nei limiti dell'uso consentito potranno essere realizzati dall'aggiudicatario, a proprie cure e spese, senza nulla pretendere dall'Amministrazione, previa autorizzazione scritta del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi e il Servizio Tecnico Impianti Sportivi, ognuno per le proprie competenze;
- 4) pagamento delle utenze, in base ai consumi rilevati dai sottocontatori in dotazione ai locali, per l'intera durata del presente rapporto giuridico;
- 5) l'obbligo di restituire, alla scadenza della concessione in uso, senza alcuna ulteriore comunicazione, i locali oggetto del presente atto, nella loro integrità e liberi da persone e cose.

Il concessionario è tenuto ad osservare i regolamenti e le prescrizioni di P.S.

Il concessionario, nei limiti e nell'ambito dell'utilizzo degli spazi concessi, sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni a cose o persone, manlevando, con la sottoscrizione del presente atto, il concedente da qualsiasi eventuali pretese di terzi al riguardo.

Il concessionario è tenuto alla custodia, per possesso, dei beni concessi, nonché dei beni mobili di propria proprietà e di terzi, depositati in conseguenza dell'attività svolta negli spazi oggetto del presente contratto manlevando, con la sottoscrizione del presente atto, il concedente da qualsiasi eventuali pretese di terzi per danni arrecati agli stessi.

Al concessionario non sarà consentito l'accesso ai locali in parola durante tutte le manifestazioni, sportive e non, con presenza di pubblico pagante organizzate presso lo "Stadio Diego Armando Maradona" (*già Stadio San Paolo*).

Il concessionario assume, altresì, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10 e ss.mm.ii.

ART. 7 – Spese contrattuali

Tutte le spese e le imposte relative alla stipula e alla registrazione del presente atto sono a carico del concessionario.

ART. 8 - Clausole di risoluzione unilaterale del contratto

Qualora lo richiedano ragioni di forza maggiore, di sicurezza o di pubblica utilità, ovvero di mutamento della situazione di fatto nei confronti del concessionario al verificarsi di episodi e/o comportamenti incompatibili con le finalità del presente contratto, il concedente potrà revocare la presente concessione in uso in qualsiasi momento, senza che il concessionario possa richiedere alcuna indennità o vantare diritti di sorta salvo il rimborso del rateo di canone anticipatamente pagato.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal contratto con l'obbligo di preavviso di mesi 6 (sei). Il concedente entrerà in possesso di tutte le eventuali opere realizzate, fatto salvo il diritto a favore dell'Amministrazione comunale all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

Qualunque violazione di tutto quanto disposto nel presente contratto costituirà causa di risoluzione del regolando rapporto concessorio, senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere, a qualunque titolo, dal Comune di Napoli.

ART. 9 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, saranno applicate le norme del Codice civile.

ART. 10 – Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il concedente ed il concessionario, che non siano risolte in via amministrativa, sono devolute alla giustizia ordinaria e in via esclusiva al Foro di Napoli.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Comune di Napoli
Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi
dott.ssa Gerarda Vaccaro

Associazione Italiana Arbitri - Sez. di Napoli
Il Presidente
dott. Giovanni Colella

Il Sig. Colella Giovanni legale rappresentante p.t. dell'AIA - Associazione Italiana Arbitri - Sez. di Napoli, con l'ulteriore sottoscrizione del presente atto, conferma di aver preso visione e di esprimere esplicito consenso su quanto specificatamente contenuto nell'art. 8 - Clausole di risoluzione unilaterale del contratto.

Sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante p.t.
dott. Giovanni Colella

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).